



Via don Angelo Pagano, 1 - 84018 SCAFATI (SA) TEL. 0818507590 – 0818632466
CODICE MECCANOGRAFICO: SAIS07600R – CODICE FISCALE: 94079330653
URL: www.itipacinotti.edu.it - email: sais07600r@istruzione.it - PEC: sais07600r@pec.istruzione.it
ISTITUTO TECNICO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
MECCANICA, MECCATRONICA – TRASPORTI E LOGISTICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE
ISTITUTO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"Antonio PACINOTTI" - SCAFATI (SA)
Prot. 0000610 del 14/01/2025
VII (Uscita)

Ferie dei docenti a tempo determinato

La fruizione di permessi e ferie da parte del personale docente con contratto a tempo determinato avviene secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro e specifiche disposizioni normative. Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile e non monetizzabile per tutto il personale docente e ATA.

Visto l'art.55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013):

"Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".

Visto il D.L. 6 luglio 2012, n.95, art. 5 comma 8, modificato dall'art.54 della L.24 dicembre 2012, n.228 (Legge di Stabilità 2013):

"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".

Ai sensi dell'art. 19, c.2 del CCNL 2007: *"Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato"*

In quali periodi è possibile fruire delle ferie maturate

L'art. 1 comma 54 della legge n. 228/2012 ha uniformato per tutti i docenti, di ruolo e con contratto a tempo determinato (supplenti brevi o fino al 30/6-31/08) disponendo per tutto il personale docente la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni;
- vacanze natalizie e pasquali;
- l'eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento [es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno];
- dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato.

All'atto della cessazione del servizio le ferie non fruita sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Docenti assunti a tempo determinato per supplenza breve o fino al 30/6:

i docenti con contratto a tempo determinato al 30 giugno hanno diritto ad usufruire di:

- ferie proporzionate al servizio prestato; circa 2,66 giorni ogni 30 di servizio; durante la sospensione delle lezioni
- 6 giorni di ferie, durante il normale svolgimento delle lezioni, che non devono però determinare oneri per l'Amministrazione. [se maturate, naturalmente]

Per tali docenti la monetizzazione delle ferie avviene solo per i giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

N.B. Ci si riferisce ai giorni di ferie spettanti e non a quelli effettivamente fruiti dal docente. Dunque, se il docente durante la sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua ecc.), in cui aveva la possibilità di fruire delle ferie, di fatto non ha richiesto di fruirle, tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie spettantegli alla fine del contratto (come se fossero state fruita). Solo se avanzano giorni di ferie questi saranno monetizzati.

Il calcolo della eventuale monetizzazione delle ferie deve avvenire solo alla fine del contratto. L'operazione di sottrazione delle ferie rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni avviene indipendentemente se le ferie siano state effettivamente fruita, pertanto la scuola dovrà effettuare il calcolo solo alla fine del contratto.

Di seguito si allega la circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con prot.1904 del 10/01/2025, sulla fruizione delle ferie da parte dei docenti a tempo determinato.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"Antonio PACINOTTI" - SCAFATI (SA)
Prot. 0000390 del 10/01/2025
I-3 (Entrata)

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole statali di ogni ordine e grado
Della Regione Campania
LORO SEDI

Oggetto: contenzioso volto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per il personale a tempo determinato

Al fine di prevenire e contenere il notevole aumento del contenzioso giuslavoristico promosso dal personale docente a tempo determinato in servizio presso codeste Istituzioni scolastiche e volto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, si rammenta alle SS. LL. che è obbligo del datore di lavoro invitare tempestivamente tutto il personale in servizio, anche a tempo determinato, a fruire delle ferie, prestando particolare attenzione ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, con espreso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

Recentemente, infatti, la Corte di Cassazione, ribadendo il proprio orientamento già consolidato, ha affermato che: *'..... il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espreso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.'* (sent. 16715/24) così fornendo alla normativa nazionale - di cui al D.L. n. 95/2012 conv. in L. 135/2012 e alla Legge n. 228 del 2012 (art. 1 comma 54, 55 e 56) - un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea (art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.).

Si invitano, pertanto, le SS. LL. a diffondere apposita circolare sulla fruizione delle ferie da parte dei docenti a tempo determinato inserendovi l'invito di cui sopra.





Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Ettore Acerra

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da ACERRA ETTORE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ufficio II
EA/VR

